



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Ruppata Club"

Art. 1 - Denominazione, sede e natura giuridica

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Ruppata Club" (di seguito "Associazione"), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e successive modificazioni. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimi APS ed ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione a seguito dell'iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'articolo 35, Codice del Terzo settore.
5. L'associazione ha sede legale nel Comune di Misterbianco (CT) in via Don Luigi Sturzo n.82a. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria se deliberato dal Consiglio Direttivo, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
7. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 2 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può in particolare:

- diffondere la cultura ludica in ogni sua forma, mediante la promozione di giochi da tavolo, di ruolo, di carte, giochi di abilità, di strategia e giochi da collezione, svolti in forma amatoriale, educativa e competitiva;
- organizzare incontri, tornei, campionati amatoriali ed eventi di aggregazione in spazi pubblici, piazze e sale comunali e locali privati messi a disposizione da soggetti terzi;
- stipulare convenzioni con Comuni e altri enti pubblici ai sensi dell'art. 56 del CTS per l'utilizzo di spazi e strutture;
- svolgere attività secondarie e strumentali (es. sponsorizzazioni, distribuzione di gadget e merchandising istituzionale ai soci a fronte di erogazioni liberali) nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

Art. 3 - Assenza di lucro

L'Associazione è un ente del Terzo Settore senza fini di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Soci e categorie di associati

1. Il numero dei soci è illimitato, possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi sociali.
2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa;
 - **Soci Onorari:** quelle persone che si siano distinte per particolari meriti morali, culturali, ludici o che abbiano reso eccellenti contributi all'Associazione, incluso il sostegno economico alla sua nascita e al suo sviluppo. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo;
 - **Soci Ordinari:** tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. All'atto della richiesta, con contestuale versamento della quota associativa, il richiedente viene iscritto nel libro soci e acquisisce la qualifica di socio.
3. I minori di 18 anni possono essere ammessi come soci previo consenso scritto dei genitori (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale). I soci minorenni partecipano alle attività associative ma non hanno diritto di voto in Assemblea fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I soci, hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività associative;
 - votare in Assemblea (se maggiorenni);
 - essere eletti negli organi sociali (se maggiorenni);
 - esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo.
2. I soci, sono tenuti a:
 - rispettare lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi;
 - versare la quota associativa annuale entro i termini previsti dall'eventuale Regolamento;
 - mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell'Associazione e degli altri soci.
3. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Art. 6 - Quota associativa e perdita della qualifica

1. La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività, non è rivalutabile, né trasmissibile, né rimborsabile, salvo delibera contraria del Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione per gravi violazioni che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, per mancato versamento della quota associativa annuale, per decadenza quando non esplica più le attività per le quali è stato ammesso all'Associazione.
3. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualunque diritto.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Le cariche associative sono elettive, gratuite e non possono essere remunerate.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, considerata assemblea ordinaria, per approvare il rendiconto o bilancio consuntivo, eleggere le cariche del Consiglio Direttivo e deliberare sugli indirizzi generali.
3. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
4. L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, altri argomenti di straordinaria importanza.
5. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo e notificata ai Soci almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
7. L'Assemblea straordinaria si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sia presentata richiesta scritta al Presidente contenente la firma di almeno un terzo degli associati e l'indicazione delle materie da trattare.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e le modifiche statutarie, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. In particolare:
 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
 - Il Tesoriere gestisce la parte economica, le quote associative e il patrimonio.
 - Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali.
 - Gli altri membri assumono la carica di Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta in particolare al Consiglio:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - redigere il rendiconto o bilancio di esercizio;
 - stipulare atti, contratti e convenzioni inerenti allo scopo sociale, incluse convenzioni con Comuni e PA ai sensi dell'art. 56 CTS;
 - deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
 - determinare annualmente la quota associativa;
 - conferire deleghe specifiche ai propri membri, o a soci esterni, per settori di attività o per lo svolgimento di particolari incarichi operativi.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali provvedono alla stesura e sottoscrizione del verbale.
8. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi ad almeno 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e provvede alla sostituzione secondo le modalità previste.

9. In caso di dimissioni volontarie di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio tramite voto favorevole dei tre quarti nomina un nuovo componente fra i Soci dichiaratisi disponibili ad assumere la carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
10. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il mandato successivo è deliberato dal Consiglio Direttivo uscente prima della convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, nel rispetto del limite minimo e massimo previsto dal presente Statuto.
11. Il Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto qualora venisse meno la maggioranza dei membri regolarmente eletti; quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
3. In caso di dimissioni o impedimento permanente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Patrimonio, bilancio e trasparenza

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative;
 - entrate da eventi;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - proventi da attività di raccolta fondi;
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del CTS);
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali.
2. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'Associazione redige annualmente un rendiconto per cassa (o bilancio di esercizio al superamento delle soglie previste dall'art. 13 CTS), che deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato al RUNTS nei termini di legge.
4. Deve essere assicurata la trasparenza degli atti associativi: tutti i documenti sociali, sono conservati presso la sede sociale e messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 12 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese non documentati.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 15 - Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non soci. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, o in mancanza al Fondo per il Terzo Settore di cui all'art. 9 del CTS.

Art. 17 - Rinvio alle norme

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

